

# SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

## 6<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e tesoro)

### 23° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 4 AGOSTO 1988

Presidenza del Presidente BERLANDA

#### INDICE

##### Disegni di legge in sede deliberante

«Istituzione e disciplina dei fondi comuni di investimento mobiliare chiusi» (224), d'iniziativa dei senatori Berlanda ed altri

«Istituzione e disciplina dei fondi comuni di investimento mobiliare chiusi» (527), d'iniziativa dei senatori Forte ed altri

«Istituzione dei fondi comuni di investimento in società non quotate in Borsa, nonché norme volte a razionalizzare l'imposizione sui redditi da capitale, unificare le aliquote di imposta e disciplinare la tassazione dei guadagni di capitale realizzati su valori mobiliari» (574), d'iniziativa dei senatori Andriani ed altri

**(Discussione congiunta e approvazione in un testo unificato) (1)**

PRESIDENTE ..... Pag. 5, 8, 12 e *passim*  
BRINA (PCI) ..... 13

(1) Il disegno di legge nel testo unificato, assume il seguente titolo: «Istituzione e disciplina dei fondi comuni di investimento mobiliare chiusi»

CAVAZZUTI (*Sin. Ind.*) ..... Pag. 5, 9, 10 e *passim*  
DE LUCA, *sottosegretario di Stato per le finanze* ..... 9, 20  
SACCONI, *sottosegretario di Stato per il tesoro* 9, 10, 12 e *passim*  
TRIGLIA (DC), *relatore alla Commissione* 10, 11, 12 e *passim*

«Normativa fiscale in materia di accantonamenti da parte di aziende ed istituti di credito per rischi su crediti nei confronti di Stati stranieri» (1202)

**(Seguito della discussione e rinvio)**

PRESIDENTE ..... 4  
SACCONI, *sottosegretario di Stato per il tesoro* 4

«Concorso dello Stato nella spesa degli enti locali in relazione ai pregressi maggiori oneri delle indennità di esproprio» (1261), d'iniziativa dei deputati Botta ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

**(Discussione e rinvio)**

PRESIDENTE ..... 2, 3  
GITTI, *sottosegretario di Stato per il tesoro* . 3  
LEONARDI (DC), *relatore alla Commissione* . 2

*I lavori hanno inizio alle ore 10,05.*

#### **DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

**«Concorso dello Stato nella spesa degli enti locali in relazione ai progressi maggiori oneri delle indennità di esproprio» (1261)**, d'iniziativa del deputato Botta e di altri deputati, approvato dalla Camera dei deputati  
(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Concorso dello Stato nella spesa degli enti locali in relazione ai progressi maggiori oneri delle indennità di esproprio», d'iniziativa dei deputati Botta, D'Addario, Bulleri, Guarra, Manfredi, Ronchi, Cerutti, De Lorenzo, Aglietta, Santoro. Ricciuti e Monello, già approvato dalla Camera dei deputati.

Avverto gli onorevoli colleghi che dei pareri richiesti sono pervenuti quelli della 1<sup>a</sup> e della 5<sup>a</sup> Commissione, mentre non è ancora pervenuto il parere della 13<sup>a</sup> Commissione. Siccome non sono decorsi i 15 giorni previsti dal Regolamento per l'emissione di questo parere, non possiamo comunque concludere la discussione del provvedimento; possiamo tuttavia svolgere la relazione e poi rinviare l'esame ad altra seduta.

Prego il senatore Leonardi di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

LEONARDI, *relatore alla Commissione*. Onorevoli senatori, con questo disegno di legge, che è stato approvato dalla Camera dei deputati, si intende concedere ai comuni, per gli anni 1988 e 1989, mutui fino all'importo massimo complessivo di 1.800 miliardi - 900 per anno - destinati al pagamento di indennità di esproprio, anche pregresse, di aree per opere pubbliche ed edilizia economica e popolare nei casi in cui non sia stato trovato un accordo con il comune, e ciò in quanto la Cassazione ha condannato i comuni a risarcire i proprietari dei terreni in base alla legge del 1865, cioè quella che prevede l'indennizzo a prezzo di mercato.

Evidentemente è un diritto che i proprietari di terreni si vedono riconosciuto dal giudice e ovviamente i comuni sono condannati a dare questo giusto ristoro.

Tuttavia ho talune perplessità in ordine a questo provvedimento perchè l'ammontare del «debito sommerso», stimato oggi attorno ai 6.000-7.000 miliardi per mancati indennizzi, se accettiamo questo principio, evidentemente avrà una curva esponenziale illimitata.

Inoltre introdurremmo dei criteri discriminatori, a proposito dei quali faccio un esempio. Nella mia città, finchè sono rimasto amministratore, ho sempre ricercato la cessione in via bonaria con un indennizzo al di sotto del prezzo di mercato, cioè del prezzo previsto dalla citata legge del 1865 a cui il giudice ha rinviato; non essendoci

purtroppo, per carenza nostra (dopo la dichiarata incostituzionalità di quell'articolo della cosiddetta «legge Bucalossi» che prevedeva, appunto, la determinazione degli indennizzi di esproprio), un riferimento legislativo, il giudice ha rinviato all'unica legge, quella del 1865, che parla di questi indennizzi. Con questo provvedimento, se l'approvassimo così com'è formulato, introdurremmo delle discriminanti, perchè coloro che sono stati ristorati con un prezzo concordato evidentemente si vedrebbero ancora una volta ingannati. Inoltre, se dovessimo accettare questo principio e quindi invitare i comuni ad attenersi ad esso d'ora in poi, non so dove si andrebbe a finire.

Perciò mi sento di condividere le riserve che sono espresse nel parere della 5<sup>a</sup> Commissione, che in sostanza riconosce che, di fronte a una sentenza, i comuni sono obbligati a risarcire i proprietari di terreni, però fa rilevare che un provvedimento del genere può provocare conseguenze negative sul bilancio pubblico (conseguenze tutto sommato, oggi, anche difficili da stimare) per effetto dell'attribuzione di ingenti somme ai comuni, mentre ancora non è stato definito il regime dell'indennizzo di esproprio.

Di fronte a tale normativa - qualora il presente provvedimento diventasse legge - succederà che i comuni d'ora in poi si atterranno a questo principio, quindi andranno ad indennizzare applicando il prezzo di mercato perchè il proprietario ovviamente non accetterà mai più una trattativa bonaria e quindi un prezzo inferiore.

Perciò la pausa di riflessione che avremo per la mancanza del parere della 13<sup>a</sup> Commissione dovrebbe indurci ad introdurre qualche criterio correttivo nel disegno di legge, perchè se la approveremo così com'è formulata, non sono in grado di valutare quali saranno le conseguenze. Non dobbiamo sottovalutare il fatto che, di fronte ad una sentenza della Corte di cassazione, mi pare, i privati si sentiranno in diritto di reclamare quanto è loro dovuto. Ed allora io chiedo: lo riconosciamo ad alcuni solo perchè hanno ricorso e agli altri no? Mi sembra che ciò sarebbe fonte di disparità di trattamento e di un contenzioso che potrebbe portarci a conseguenze imprevedibili.

Pertanto sarei dell'avviso di soprassedere non soltanto per aspettare il parere della 13<sup>a</sup> Commissione ma anche per invitare il Governo, nel frattempo, a valutare l'opportunità di introdurre qualche correttivo al fine di evitare disparità di trattamento e soprattutto ingiustizie nei confronti di coloro i quali hanno aderito alle richieste dei comuni.

GITTI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Vorrei solo far presente che il Governo non aveva proposto questa formulazione. La formulazione iniziale era nel senso di intervenire con priorità a favore di quei comuni che erano stati condannati con sentenza passata in giudicato: quindi c'era una logica evidentemente diversa.

È stato durante l'esame del provvedimento e anche come conseguenza di osservazioni fatte dalla Commissione affari costituzionali che poi la Camera è pervenuta al testo che voi avete davanti, ma - ripeto - il Governo aveva dato una impostazione diversa.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Leonardi per la sua esposizione.

Come ho già detto all'inizio, mancando il parere della 13<sup>a</sup> Commissione, dobbiamo sospendere l'esame del provvedimento.

Non facendosi osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

**«Normativa fiscale in materia di accantonamenti da parte di aziende ed istituti di credito per rischi su crediti nei confronti di Stati stranieri» (1202)**

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Normativa fiscale in materia di accantonamenti da parte di aziende ed istituti di credito per rischi su crediti nei confronti di Stati stranieri».

Riprendiamo l'esame, sospeso nella seduta del 28 luglio.

Come i colleghi ricorderanno, abbiamo già svolto la relazione nella seduta del 27 luglio 1988 ed abbiamo sospeso l'esame del provvedimento in attesa del parere della 5<sup>a</sup> Commissione; inoltre il Governo si era riservato di presentare eventuali emendamenti, cosa che ha fatto, appunto, nella seduta del 28 luglio.

La Commissione bilancio ha espresso parere favorevole sul testo e sugli emendamenti, tranne che per quello sostitutivo dell'articolo 2, con il quale gli effetti del provvedimento venivano spostati dal triennio 1988-1990 a quello 1989-1991, emendamento sul quale il parere era contrario in quanto mancava la copertura per il 1991.

Il Governo ha qualcosa da aggiungere a questo riguardo?

SACCONI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. In relazione al parere negativo espresso dalla 5<sup>a</sup> Commissione sull'emendamento sostitutivo dell'articolo 2 presentato dal Governo, motivato dalla mancanza di copertura finanziaria, desidero far presente agli onorevoli senatori che per ovviare a tale inconveniente, cioè per assicurare la triennalità (fino al 1991) al provvedimento in discussione, conviene forse attendere la presentazione da parte del Governo, nel prossimo mese di settembre, dei documenti di bilancio per il 1989, nei quali sarà prevista anche la copertura, per quanto previsto nel provvedimento in esame, con riferimento al 1991. In tal modo, ripeto, potremmo superare la difficoltà emersa.

PRESIDENTE. Condivido senz'altro quanto detto dall'onorevole Sottosegretario. Visto infatti il parere della Commissione bilancio, e non ritenendo - mi esprimo nella mia qualità di relatore - che la formulazione originaria sia accettabile anche per il fatto che lo stanziamento previsto nel testo originario non verrà utilizzato dagli istituti bancari in relazione a quella norma, conviene rinviare la prosecuzione dell'esame del disegno di legge in titolo in attesa che si verifichino le condizioni illustrate dal rappresentante del Governo.

Poichè non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

«**Istituzione e disciplina dei fondi comuni di investimento mobiliare chiusi**» (224), d'iniziativa del senatore Berlanda e di altri senatori;

«**Istituzione e disciplina dei fondi di investimento mobiliare chiusi**» (527), d'iniziativa del senatore Forte e di altri senatori;

«**Istituzione dei fondi comuni di investimento in società non quotate in Borsa, nonché norme volte a razionalizzare l'imposizione sui redditi da capitale, unificare le aliquote di imposta e disciplinare la tassazione dei guadagni di capitale realizzati su valori mobiliari**» (574), d'iniziativa del senatore Andriani e di altri senatori

(Discussione congiunta e approvazione in un testo unificato con il seguente titolo: «Istituzione e disciplina dei fondi comuni di investimento mobiliare chiusi»)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge: «Istituzione e disciplina dei fondi comuni di investimento mobiliare chiusi», d'iniziativa dei senatori Berlanda, Aliverti, Beorchia, Rebecchini, Cuminetti, Salvi, Triglia e Vettori; «Istituzione e disciplina dei fondi di investimento mobiliare chiusi», d'iniziativa dei senatori Forte, Pizzol, Scevarolli, Marniga e Ricevuto; «Istituzione dei fondi comuni di investimento in società non quotate in Borsa, nonché norme volte a razionalizzare l'imposizione sui redditi da capitale, unificare le aliquote di imposta e disciplinare la tassazione dei guadagni di capitale realizzati sui valori mobiliari», d'iniziativa dei senatori Andriani, Brina, Cannata, Pollini, Bertoldi, Bellafiore e Garofalo.

Come gli onorevoli colleghi ricordano, la nostra Commissione ha già discusso in sede referente questi disegni di legge ed approvato un testo unificato elaborato dalla sottocommissione istituita in quella fase procedurale. Nella seduta dell'11 maggio è stato dato mandato al relatore, senatore Triglia, di riferire favorevolmente in Assemblea sui tre disegni di legge, proponendo l'approvazione del testo unificato accolto dalla Commissione. Successivamente, tuttavia, la nostra Commissione ha ritenuto opportuno chiederne il trasferimento alla sede deliberante. La richiesta è stata accolta e quindi riprendiamo la discussione nella nuova sede.

Se non si fanno osservazioni, verrà preso a base della discussione il testo unificato elaborato in sede ristretta e già approvato dalla Commissione in sede referente.

Il relatore, senatore Triglia, ha già svolto la sua relazione nella precedente sede. Egli non ritiene di dover aggiungere altro e pertanto, se non si fanno osservazioni, la relazione anzidetta può essere considerata acquisita al dibattito, nella sua nuova fase procedurale.

Informo che sono stati presentati, da parte del relatore senatore Triglia e da parte del senatore Cavazzuti, emendamenti al testo unificato approvato dalla Commissione in sede referente.

Informo altresì che la 5<sup>a</sup> Commissione ha espresso parere favorevole sul testo unificato e sull'emendamento all'articolo 7 presentato dal relatore e a tale Commissione sottoposto, emendamento diretto a modificare il regime fiscale dei futuri fondi chiusi.

Dichiaro aperta la discussione generale.

CAVAZZUTI. Signor Presidente, desidero preliminarmente dichiarare che sono contrario a provvedimenti che come quello in esame disciplinano singoli aspetti di una materia al di fuori di una normativa di

carattere generale. Ma preso atto che la Commissione desidera procedere in questa direzione, ho cercato di introdurre miglioramenti laddove mi è sembrato che il testo fosse maggiormente carente.

In particolare pregherei i colleghi di prestare attenzione all'emendamento che propongo all'articolo 6 del testo unificato. Tale articolo fa rinvio alla normativa dei fondi comuni di investimento introdotti dalla legge 23 marzo 1983, n. 77. Vi è però un punto da evidenziare: la legge del 1983 riguarda sostanzialmente una raccolta di risparmio di massa. Io ritengo che i fondi chiusi non debbano essere destinati ad una raccolta di risparmio di massa e pertanto propongo di non limitarci - come fa l'articolo 6 del testo in discussione - al semplice rinvio ai commi quinto e sesto dell'articolo 4 della legge del 1983, (che già prevedono una normativa a tutela del risparmiatore in relazione ad alcuni divieti di investire in fondi comuni), ma di sostituire i suddetti commi con altra normativa.

Questo è quanto propongo con il mio emendamento che è una specificazione delle norme contenute nei commi quinto e sesto del citato articolo 4 della legge del 1983 adattate al caso specifico dei fondi chiusi. Infatti, mentre la citata legge fa solo divieto di investire in quote di partecipazione ad altri fondi comuni e di azioni emesse dalla società di gestione, nonchè in titoli emessi da società od enti dei cui organi facciano parte gli amministratori della società di gestione, io propongo una normativa specifica per il caso dei fondi chiusi e ve la illustro velocemente.

Si tratta di alcuni divieti che vengono imposti alla società di gestione. In particolare vi è il divieto di investire il patrimonio del fondo in azioni o quote con diritto di voto emesse dagli enti che possono configurare conflitto di interessi, dunque: *a)* dalla società di gestione stessa ovvero da società che la controllino o che siano da questa controllate, onde evitare che nell'intreccio dei controlli vengano rifilate nel fondo azioni; *b)* da società o enti dei cui organi facciano parte gli amministratori della società di gestione, onde evitare che per la presenza degli amministratori si possano trasferire nel fondo le azioni da questa emesse; *c)* da società controllanti le società di cui alla lettera *b)* o siano da queste controllate; *d)* da società che siano finanziate in maniera prevalente da società rientranti nelle previsioni delle lettere precedenti, per evitare che un intermediario mobiliare possa accedere alla banca centrale come prestatore di ultima istanza. Facciamo un esempio: se una banca ha la proprietà di una società di gestione di un fondo chiuso ma, come banca, fa anche prestiti a società non quotate, bisogna evitare che il fondo metta nel proprio portafoglio le azioni di una società non quotata fortemente finanziata dalla banca stessa. Si tratta dunque di tutte norme che nelle altre legislazioni vanno sotto il nome di «muraglia cinese» ovvero di divieti di certi comportamenti.

La necessità della normativa specifica è che mentre i fondi comuni riguardano società quotate, noi sappiamo che i fondi chiusi per il 70 per cento del passivo riguardano società non quotate, per le quali dunque non c'è tutta la normativa sulla trasparenza data dalla CONSOB.

Quindi la prima specificazione riguarda i divieti relativi a come deve essere investito il patrimonio. Un secondo divieto esplicito è quello di operare la raccolta porta a porta. Mentre la legge del 1983 prevede la

raccolta porta a porta, il mio emendamento, al comma 3, prevede il divieto di sollecitare il pubblico risparmio relativamente alle quote dei fondi chiusi mediante attività anche di carattere promozionale, svolte in luogo diverso da quello adibito a sede legale o amministrativa principale dell'emittente, del proponente l'investimento o del soggetto che procede al collocamento, cioè mediante l'attività che è descritta dalla legge del 1983 che definisce la raccolta porta a porta.

Un altro accorgimento per evitare che si verifichi una raccolta di massa è stabilire una quota minima di sottoscrizione abbastanza alta; io propongo che sia di 100 milioni, onde evitare la raccolta presso le famiglie per un investimento che per sua definizione è molto rischioso.

Evidentemente il regolamento della Consob deve riguardare anche l'informativa di questo tipo di investimento, ed il mio emendamento, al comma 5, prevede che la Consob deve regolamentare l'appiattimento del tipo di investimento e, come nel modello francese, deve esplicitare l'investimento ad elevato rischio, in modo che il risparmiatore conosca i rischi dell'investimento in fondi chiusi.

Riassumendo, quindi, la mia proposta è di ridefinire, nella specificità, i commi 5 e 6 dell'articolo 4 della legge n. 77 del 1983; da ciò derivano il divieto dell'investimento del patrimonio del fondo nelle azioni che vi ho citato, il divieto della vendita «porta a porta» delle quote del fondo e il limite minimo, elevato a 100 milioni, della quota di sottoscrizione. Integrazioni, queste, tutte conseguenti al tipo di risparmio al quale fa appello il futuro fondo chiuso, dato che non si tratta di raccolta di risparmio di massa.

Illustro anche gli altri due emendamenti che intendo presentare. Il primo è all'articolo 4, dove si parla di liquidazione. Al comma 2, dopo le parole: «le quote di partecipazione al fondo devono essere rimborsate ai singoli partecipanti», propongo di aggiungere le seguenti: «secondo i criteri di liquidazione fissati anche in via generale dalla Banca d'Italia». Vi è una parte di azioni quotate nel portafoglio dei fondi chiusi e un minimo di criteri con i quali possono essere liquidati. L'inciso che propongo vuole inserire quei criteri fissati perchè potrebbero esservi non pochi dubbi circa le modalità della liquidazione cui è tenuta la società gerente.

L'ultimo emendamento è all'articolo 8 e tende ad aggiungere, al comma 1, dopo le parole: «della Banca d'Italia», le altre: «o della Consob», ma nel caso specifico il richiamo alla Consob cade di fronte alla legge n. 216 del 1974 e, pertanto, va anche aggiunto «salvo quanto stabilito all'ultimo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, come convertito dalla legge 7 giugno 1974, n. 216».

Concludo, tornando a ribadire che la Consob già aveva la potestà di fare regolamenti per i fondi comuni ordinari, ora ha anche la potestà di fare un altro regolamento specifico e ho voluto proporre una precisazione nel senso che questo regolamento deve prevedere la rischiosità e la natura dell'investimento, precisazione che è preferibile inserire in un articolo di legge per evitare che possa essere dimenticata. Per il resto non innovo nulla, per quanto l'attuazione del nuovo istituto sotto la vigilanza della Banca centrale può rappresentare una scelta non del tutto condivisibile nei casi in cui, qual è quello in esame, non vi sia raccolta di risparmio di massa. Non voglio rimettere in discussione tutto

l'impianto della legge e, fatta salva la premessa che non lo condivido pienamente, mi limito a voler introdurre alcune norme, in particolare sulla prevenzione del conflitto di interessi, secondo le linee seguite già in altri provvedimenti.

**PRESIDENTE.** Per comprendere nei suoi esatti termini il problema inerente al regime fiscale dei futuri fondi chiusi, bisogna tener presente che il relatore, senatore Triglia, ha presentato alcuni emendamenti.

Il primo tende a sostituire, al primo comma dell'articolo 1, le parole: «dieci miliardi di lire» con le altre «cinque miliardi di lire». Il secondo tende a sostituire, al comma 2 dello stesso articolo, le parole: «cinque miliardi di lire» con le altre: «un miliardo di lire».

Il terzo tende a sostituire il comma 3 dell'articolo 1 con il seguente: «L'autorizzazione non può essere in ogni caso concessa qualora alla società richiedente difettino i requisiti di cui all'articolo 1, quarto comma, lettera c), della legge 23 marzo 1983, n. 77, nè qualora la maggioranza degli amministratori e dei dirigenti che hanno la rappresentanza legale della gestione non abbia svolto per uno o più periodi complessivamente non inferiori ad un triennio funzioni di amministratore o di carattere direttivo in società o enti del settore industriale, creditizio, finanziario od assicurativo».

All'articolo 3 il senatore Triglia propone di sostituire, al primo comma, le parole: «criteri oggettivi» con le seguenti: «criteri dimensionali». Sempre al primo comma egli propone, in fine, di sostituire le parole: «20 per cento» con le seguenti: «10 per cento». Al secondo comma propone di sostituire le parole: «20 per cento se non quotate», con le altre: «30 per cento se non quotate».

L'ultimo emendamento presentato dal senatore Triglia tende ad aggiungere all'articolo 7, in fine, il seguente comma:

«Il credito d'imposta di cui al comma precedente non si applica alla parte dei proventi in distribuzione che eccede il valore degli utili e dei dividendi conseguiti nel corso dell'esercizio al netto dei costi dell'esercizio medesimo».

Detto emendamento riporta in sintesi quanto espresso nel parere condizionato della 5<sup>a</sup> Commissione, di cui do lettura:

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole a condizione che il regime fiscale dei fondi comuni di investimento mobiliari chiusi sia completamente equiparato, in quanto tecnicamente possibile, a quello dei fondi mobiliari aperti, oppure a quello delle ordinarie società finanziarie. Nel primo caso il parere è favorevole a condizione che il credito di imposta previsto dal comma 4 dell'articolo 7 sia ridotto dal 20 al 10 per cento; nel caso in cui la Commissione di merito decida viceversa di concedere il credito di imposta pieno spettante ai soggetti che percepiscono proventi da persone giuridiche, il parere è favorevole a condizione che si tassino le plusvalenze, ove ne ricorrano i presupposti nel regime ordinario delle imprese commerciali, e sia soppressa la tassazione forfettaria di cui ai



commi 2 e 3 del medesimo articolo 7 solo limitatamente alle quote possedute da imprese commerciali».

Dovremo pertanto decidere se accogliere il suggerimento della 5<sup>a</sup> Commissione, oppure l'emendamento del senatore Triglia.

DE LUCA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Sulla parte finanziaria c'è un unico emendamento come ho già detto ieri in Commissione bilancio, il parere del Governo è favorevole alla formulazione indicata da tale Commissione, soprattutto alla prima, anche per uniformità con il sistema fiscale dei fondi aperti che appunto prevede il 10 per cento come riduzione per le imprese commerciali; quindi proprio per uniformità di trattamento penso che questa sia la soluzione più accettabile.

Comunque anche sull'altra formulazione il parere del Governo è favorevole.

SACCONI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il parere del Governo sugli emendamenti relativi agli articoli 4 e 8 è sostanzialmente favorevole. Vorrei comunque ricordare che, da parte nostra riteniamo di distinguere competenze di vigilanza della Consob da quelle della Banca d'Italia in base ad un criterio funzionale e non soggettivo. In base a tale criterio generale, che è lo stesso modello avviato per i fondi aperti, avremmo il concorso di entrambi.

Anche riguardo all'emendamento del senatore Cavazzuti all'articolo 6, ritengo, al momento, di poter esprimere un parere favorevole, con un'unica perplessità, cioè quella relativa all'ammontare minimo della quota di sottoscrizione che qui viene proposto in misura pari a 100 milioni.

CAVAZZUTI. Il limite di 100 milioni non nasce perchè me lo sono inventato io: è il limite delle società fiduciarie; dovendo immaginare una cifra ho fatto riferimento alle società fiduciarie.

SACCONI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Nell'insieme condivido il suo emendamento all'articolo 6, in quanto tutta la nostra impostazione è stata rivolta a favorire la stabilità di questi strumenti ancor più che di altri, poichè in essi si investe con un alto grado di rischio.

Sebbene io ritenga che i fondi chiusi dovranno rivolgersi ad una platea ristretta di soggetti - non possiamo infatti certo pensare che possano rivolgersi al risparmio di massa - tuttavia dovremmo anche cercare di favorire la nascita di questi strumenti in quelle aree fortemente industrializzate al fine di avvicinare il risparmio delle professioni, per fare un esempio, alla minore impresa, attraverso la mediazione professionale di gestori professionali. Ciò può non essere cosa facile, considerato che probabilmente si tratterà per lo più di persone giuridiche capaci di una sottoscrizione anche superiore a 100 milioni. Tuttavia potremmo pensare di avvicinare a questa forma di investimento anche una fascia di risparmio inferiore, che potremmo individuare entro i 50 milioni, che già discrimina rispetto ad una

sottoscrizione di massa: infatti chi investe 50 milioni in un fondo chiuso è un risparmiatore che si presume con un paniere di risparmio già molto articolato per decidere di investire 50 milioni su uno strumento di questo tipo. Dico questo ovviamente con l'opinabilità delle cifre e condividendo la preoccupazione della stabilità.

Per quanto riguarda invece gli emendamenti del senatore Triglia, circa la proposta di sostituire la cifra di 10 miliardi con quella di 5 miliardi per il limite minimo del capitale della società gerente, avevamo discusso abbastanza su questo: in nome della stabilità francamente sono abbastanza perplesso sull'opportunità di ridurre da 10 a 5 miliardi il capitale sociale versato e sarei del parere di rimanere sui 10 miliardi.

L'emendamento del senatore Triglia volto a ridurre da 5 miliardi ad 1 miliardo il capitale occorrente per l'istituzione di fondi aggiuntivi al primo, è collegato con il precedente; quindi, per le stesse ragioni io sarei di parere contrario.

Per quanto concerne l'emendamento, sempre del senatore Triglia, tendente a sostituire il terzo comma dell'articolo 1 in modo da dettare specificamente per i fondi chiusi i requisiti di professionalità degli amministratori e dei dirigenti del fondo, mi sembra si tratti di una giusta preoccupazione.

Circa l'emendamento del senatore Triglia all'articolo 3 riguardante il CIPI, ci tengo a ribadire che la nostra intenzione è quella di demandare ad un organo pubblico la determinazione di criteri dimensionali al fine di individuare le imprese destinatarie degli investimenti.

CAVAZZUTI. I «criteri oggettivi» comprendono i «criteri dimensionali», però non li superano. La valutazione di un'impresa solo in base al fatturato e non agli addetti può non essere corretta.

TRIGLIA, *relatore alla Commissione*. I «criteri oggettivi» possono valere solo nelle regioni meridionali; considerando la legislazione che è in atto, onorevoli colleghi, sono del parere di togliere questa discrezionalità dopo aver visto tutti i decreti che «viaggiano» nelle aule di questo Parlamento a colpi di decine di migliaia di miliardi ...

SACCONI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Circa l'emendamento del senatore Triglia, al primo comma dell'articolo 3, volto a diminuire il margine di liquidità che la società gerente è tenuta a mantenere nel fondo, cioè dal 20 al 10 per cento, non sono molto d'accordo sempre per la ragione della stabilità: mi sembra infatti che uno «zoccolo» consistente di titoli immediatamente liquidabili sia utile a garantire la stabilità di un fondo nel quale l'investimento è, per altra parte, rischioso.

Riguardo poi all'emendamento del senatore Triglia al secondo comma dell'articolo 3, diretto ad elevare dal 20 al 30 per cento la porzione di capitale della società partecipata dal fondo, purchè non quotata in borsa, qui si tratta di un massimo del 30 per cento non quotato sulla singola società: siamo nel campo dell'opinabile e quindi mi rimetto alla Commissione.

Infine mi dichiaro d'accordo sulla norma fiscale, anche se vorrei sempre ricordare che la parola «fondi» non deve trarre in inganno: questo strumento non è affatto paragonabile ad altri strumenti che fanno intermediazione di titoli, poichè si tratta di una sorta di finanziaria di partecipazione, di un modo di fare *venture capital*, in un certo senso inteso, che è cosa ben diversa dai fondi aperti o dagli altri strumenti finanziari che in questi giorni stiamo varando.

TRIGLIA, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, la ringrazio per aver preannunciato le modifiche che intendo proporre.

Rispetto alle osservazioni fatte dal Governo devo dire che gli emendamenti da me presentati tengono conto delle moltissime osservazioni che mi sono pervenute. È stata fatta, ad esempio, un'osservazione molto corretta che tiene conto di una preoccupazione che anche io avevo avanzato; quella cioè della serietà e della stabilità di chi gestisce i fondi in quanto la riduzione del capitale nasce dal fatto che i controlli sono pochi. Il problema che mi sono sentito proporre più volte è il seguente: chi mette dei soldi in una società che investe, ad esempio, 10 miliardi, senza calcolare *a priori* qual è il ritorno sul capitale investito? Chi decide di mettersi in una attività finanziaria così rischiosa senza una prospettiva di guadagno e con commissioni elevate a carico del risparmiatore? L'osservazione che viene fatta è che se si mette un capitale molto alto e non c'è o è esclusa una partecipazione agli utili, si debbono avere delle commissioni molto alte. A questo punto ritengo che con tutti i controlli che ci sono è utile avere un capitale certamente significativo ma più basso per evitare che ci siano commissioni molto alte. Infatti il guadagno della società di gestione deriva solo dalle commissioni. Questa è la giustificazione, ma valuti la Commissione se la ritiene accettabile.

Devo ringraziare il senatore Cavazzuti perchè, come sempre, ha colto alla base il problema. Sono tuttavia contrario a due cose. Una di queste è il tetto dei 100 milioni perchè immagino che i risparmiatori, in un fondo così rischioso, mettano solo una parte dei loro risparmi e quindi immagino che chi tradizionalmente investe 100 milioni in BOT sia disposto a rischiare solo il 5 o il 10 per cento in un fondo chiuso. A me pertanto la cifra di 100 milioni sembra straordinariamente elevata e tale mi sembrerebbe anche la cifra di 50 milioni. Questa è la prima osservazione di contrarietà al comma terzo dell'emendamento presentato dal senatore Cavazzuti. Ma c'è un altro punto sul quale vorrei essere chiaro. Il senatore Cavazzuti vuole che queste attività vengano svolte solo dalle banche? Non vorrei che questo fosse il risultato di un eccesso di trasparenza perchè al comma 2 si dice che è fatto divieto di sollecitare il pubblico risparmio mediante attività anche di carattere promozionale svolte in luogo diverso da quello adibito a sede legale o amministrativa principale dell'emittente, del proponente l'investimento o del soggetto che provvede al collocamento.

CAVAZZUTI. Questa dizione è quella della raccolta «porta a porta» che è contemplata dalla legge sui fondi comuni.

TRIGLIA, *relatore alla Commissione*. Allora se è vietata, vediamo qual è il modo per migliorare il testo perchè questa era una preoccupazione che era già emersa precedentemente. Capisco che si voglia escludere un'adesione firmata «porta a porta», ma se è vietata la promozione fuori dalle sedi legali, cosa vuol dire? che non si può mettere un inserto sul giornale, non si può fare pubblicità? Però si può fare nelle banche, ed allora a questo punto restano soltanto le banche a gestire i fondi chiusi. Pertanto direi che quello che va vietato è l'adesione, la firma, la sottoscrizione delle quote fuori dalle sedi legali. Vale a dire che se uno vuole andare a sottoscrivere la quota di un fondo può essere sollecitato nei modi che la Consob indica, ma mi sembra eccessivo che non si possa fare promozione e pubblicità. Poi che il risparmiatore non possa firmare se non nella sede di una banca, questo lo trovo giusto, vuol dire comunque scoraggiare queste vendite ardite «porta a porta».

CAVAZZUTI. Perchè non rimanga nessun equivoco, l'aggiunta della sede delle banche è stata fatta perchè altrimenti queste operazioni si potevano fare solo nella sede legale, quindi le dipendenze degli istituti di credito che hanno la maggiore rete degli sportelli non effettuano un'operazione da considerarsi «porta a porta». Il mio scopo era puramente ed esclusivamente quello di vietare - dati i richiami della legge ai fondi aperti dove è consentito il «porta a porta» - che per analogia questi potessero essere utilizzati per effettuare il «porta a porta».

TRIGLIA, *relatore alla Commissione*. Sono d'accordo che non sia consentita la sottoscrizione delle quote «porta a porta», trovo però regolare che un istituto di credito possa emettere messaggi pubblicitari per un fondo chiuso.

CAVAZZUTI. Ma questo lo può fare.

TRIGLIA, *relatore alla Commissione*. No, la sua rete non può sollecitare un fondo chiuso.

SACCONI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. C'è l'espressione «anche quelle di carattere promozionale» che crea l'equivoco.

CAVAZZUTI. Se volete, togliamo queste parole.

TRIGLIA, *relatore alla Commissione*. Proporrei di risolvere la questione dicendo che è fatto divieto di accettare sottoscrizioni in luogo diverso da quello della sede legale o amministrativa principale dell'istituto emittente.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli. Do lettura dell'articolo 1:

Art. 1.

1. Le società per azioni con capitale sociale versato non inferiore a dieci miliardi di lire, aventi per oggetto esclusivo la gestione di fondi comuni chiusi, possono essere autorizzate ad istituire fondi comuni di investimento mobiliare chiusi. L'autorizzazione è data dal Ministro del tesoro, sentita la Banca d'Italia. Si applica il terzo comma dell'articolo 1 della legge 23 marzo 1983, n. 77.

2. La società di gestione può essere autorizzata a gestire più fondi. In questo caso il capitale minimo della società di gestione deve risultare di ulteriori cinque miliardi per ciascun fondo gestito.

3. L'autorizzazione non può essere in ogni caso concessa qualora alla società richiedente difettino i requisiti di cui all'articolo 1, quarto comma, lettere *b*) e *c*), della legge 23 marzo 1983, n. 77.

A questo articolo sono stati presentati dal relatore senatore Triglia, alcuni emendamenti.

Il primo tende a sostituire, al primo comma, le parole: «dieci miliardi di lire» con le seguenti: «cinque miliardi di lire».

Il secondo tende a sostituire, al secondo comma, le parole: «cinque miliardi di lire» con le altre: «un miliardo di lire».

Il terzo tende a sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. L'autorizzazione non può essere concessa qualora alla società richiedente difettino i requisiti di cui all'articolo 1, quarto comma, lettera *c*), della legge 23 marzo 1983, n. 77, nè qualora la maggioranza degli amministratori e dei dirigenti che hanno la rappresentanza legale della gestione non abbia svolto per uno o più periodi complessivamente non inferiori ad un triennio funzioni di amministratore o di carattere direttivo in società o enti del settore industriale, creditizio, finanziario od assicurativo».

SACCONI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Per quanto riguarda i primi due emendamenti presentati dal relatore, sono contrario.

BRINA. A me va bene il testo che è stato distribuito e concordato e pertanto sono favorevole al limite di 10 miliardi perchè la nostra posizione è quella di dare, all'inizio, la massima garanzia e solidità alla struttura.

TRIGLIA, *relatore alla Commissione*. Ritiro gli emendamenti da me presentati al primo e al secondo comma dell'articolo 1.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo del terzo comma, presentato dal senatore Triglia.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 1 nel testo emendato.

**È approvato.**

Passiamo agli articoli successivi:

Art. 2.

1. Il fondo è istituito dalla società di gestione con delibera dell'assemblea ordinaria, la quale contestualmente approva il regolamento del fondo stesso.

2. Il regolamento stabilisce, oltre a quanto previsto dall'articolo 2, secondo comma, lettere a), b), c) d), e) f) e g), della legge 23 marzo 1983, n. 77:

a) l'intervallo temporale minimo fra due serie successive di emissioni delle quote;

b) i giornali a diffusione nazionale sui quali dovrà essere pubblicato per tre volte con cadenza quindicinale il valore unitario della quota calcolato ai sensi dell'articolo 4, nonchè ogni altro fatto che sia di interesse per i partecipanti al fondo.

**È approvato.**

Art. 3.

1. Il patrimonio del fondo non può essere investito in misura superiore al 70 per cento ed in misura inferiore al 40 per cento, da raggiungere entro tre anni dalla costituzione, in titoli emessi da società non quotate in borsa nè negoziate al mercato ristretto, individuate in base ai criteri oggettivi fissati dal Comitato interministeriale per la programmazione industriale (CIPI) con apposita delibera da adottarsi entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge. L'investimento in azioni quotate in borsa o al mercato ristretto non può superare il 20 per cento del patrimonio del fondo, mentre almeno il 20 per cento dello stesso deve essere investito in titoli monetari di immediata liquidabilità.

2. Nel fondo non possono essere detenute azioni o quote con diritto di voto emesse da una stessa società per un valore nominale superiore al 5 per cento del valore nominale complessivo di tutte le azioni o quote con diritto di voto emesse dalla società medesima, se quotate in borsa o negoziate al mercato ristretto, ovvero al 20 per cento se non quotate nè, comunque, azioni o quote con diritto di voto per un ammontare tale da consentire alla società gerente di esercitare il controllo sulla società emittente.

3. La Banca d'Italia stabilisce in via generale i limiti entro i quali il fondo può investire le proprie attività in titoli o altre attività finanziarie emessi da una stessa società o ente. Tali limiti sono fissati tenendo conto:

a) della concentrazione dei rischi;

b) della proporzione fra titoli quotati e non quotati;

c) per i titoli non quotati, sia della previsione, nei regolamenti di emissione, della quotazione in borsa o al mercato ristretto, sia della revisione contabile e certificazione a cui si siano assoggettati gli emittenti.

4. La Banca d'Italia stabilisce altresì in via generale la natura e la percentuale massima dei valori mobiliari diversi da quelli indicati al comma 1 nei quali il fondo può investire le proprie attività.

5. I limiti previsti dai precedenti commi possono essere superati solo in conseguenza dell'esercizio dei diritti di opzione riferentisi alle azioni in portafoglio ovvero per l'attribuzione di azioni gratuite. L'investimento deve essere riportato entro due anni nei limiti previsti, salvo che l'eccedenza riguardi titoli quotati, per i quali il predetto termine è ridotto a un anno.

Il relatore, senatore Triglia, ha presentato un emendamento tendente a sostituire, al primo comma, le parole: «criteri oggettivi» con le altre: «criteri dimensionali»

SACCONI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Pur con qualche perplessità sulla formulazione, il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo, di cui ho testè dato lettura.

**È approvato.**

Il senatore Triglia ha proposto, inoltre, sempre al primo comma, in fine, di sostituire le parole: «20 per cento» con le seguenti: «10 per cento».

SACCONI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Sono contrario per gli aspetti di stabilità che dipendono dalla liquidità.

CAVAZZUTI. Si tratta di un vincolo per evitare che i gestori, quando vengono a scadenza i termini, cerchino nuovi sottoscrittori per procurarsi liquidità. Il 20 per cento garantisce maggiormente in partenza da preoccupazioni riguardanti un fondo di questo genere.

TRIGLIA, *relatore alla Commissione*. Ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Il senatore Triglia ha presentato un altro emendamento tendente a sostituire, al secondo comma, le parole: «20 per cento se non quotate», con le seguenti: «30 per cento se non quotate».

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 3 nel suo insieme, con gli emendamenti testè accolti.

**È approvato.**

Do lettura dell'articolo 4:

Art. 4.

1. La società di gestione provvede all'emissione delle quote di partecipazione per serie successive. Ciascuna emissione è soggetta alla disciplina di cui all'articolo 11 della legge 23 marzo 1983, n. 77.

2. Le quote di partecipazione al fondo chiuso devono essere rimborsate ai singoli partecipanti alla scadenza di ogni singola serie, scadenza fissata dal regolamento del fondo non prima del compimento del quinto anno e non oltre il decimo dalla data di chiusura della sottoscrizione per ciascuna emissione.

3. La società di gestione deve investire il proprio patrimonio in quote dei fondi dalla stessa gestiti nella misura del 5 per cento del patrimonio di ciascun fondo.

4. Il valore di liquidazione della quota è determinato dalla società di gestione all'atto dell'emissione e del rimborso, e comunque almeno semestralmente, ed è reso pubblico nei modi previsti dall'articolo 2, comma 2 lettera b).

Il senatore Cavazzuti ha presentato un emendamento, al comma 2, tendente ad aggiungere dopo le parole: «singoli partecipanti» le altre: «secondo i criteri di liquidazione fissati anche in via generale dalla Banca d'Italia».

SACCONI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Poichè nessuno altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento di cui ho testè dato lettura.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 4 nel suo insieme, con l'emendamento testè accolto.

**È approvato.**

Passiamo agli articoli successivi:

Art. 5.

1. In aggiunta alle scritture prescritte alle imprese dal codice civile, e con le stesse modalità, la società di gestione deve redigere:

a) il libro giornale del fondo comune, nel quale devono essere annotate, giorno per giorno, le operazioni di emissione e di rimborso delle quote di partecipazione e le operazioni relative alla gestione;

b) entro quattro mesi dalla fine di ogni anno, o del minor periodo in relazione al quale si procede alla distribuzione dei proventi, il rendiconto della gestione del fondo comune;



c) entro trenta giorni dalla fine di ciascun semestre, o del minor periodo in relazione al quale si procede all'emissione di una serie di certificati, il prospetto della composizione e del valore del fondo comune nonché del valore unitario delle quote.

2. I documenti di cui alle lettere b) e c) del comma 1 sono depositati e affissi per almeno trenta giorni, a partire da quello successivo alla data della redazione, nelle sedi della società di gestione e della banca depositaria e nelle filiali, succursali e agenzie della banca stessa indicate nel regolamento. I partecipanti hanno diritto di esaminare gli atti di cui al presente comma e di averne copia a loro spese.

**È approvato.**

#### Art. 6.

1. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 1, quinto comma, 3, commi primo, secondo, terzo e quinto, 4, commi primo, secondo, quinto e sesto, 6, 7 e 8 della legge 23 marzo 1983, n. 77.

Il senatore Cavazzuti ha presentato un emendamento tendente a sopprimere, al comma 1, le parole: «quinto e sesto» e ad aggiungere dopo il primo, i seguenti commi:

«2. È fatto divieto di investire il patrimonio del fondo in azioni o quote con diritto di voto emesse:

a) dalla società di gestione ovvero da società che la controllino ovvero siano da questa controllate;

b) da società o enti dei cui organi facciano parte gli amministratori della società di gestione;

c) da società controllanti le società di cui alla lettera b) o che siano da queste controllate;

d) da società che siano finanziate in maniera prevalente da società rientranti nelle previsioni delle lettere precedenti.

3. È fatto divieto di sollecitare il pubblico risparmio relativamente alle quote dei fondi chiusi mediante attività, anche di carattere promozionale, svolte in luogo diverso da quello adibito a sede legale o amministrativa principale dell'emittente, del proponente l'investimento o del soggetto che procede al collocamento. L'attività svolta da istituti e aziende di credito presso le proprie dipendenze si considera come svolta presso la sede legale o amministrativa principale.

4. L'ammontare minimo della quota di sottoscrizione è fissato in cento milioni di lire.

5. Con regolamento emanato dalla Commissione nazionale per le società e la Borsa entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono disciplinati la modalità ed il contenuto delle informazioni che le società di gestione dei fondi chiusi devono fornire al

pubblico. Tale disciplina deve riguardare in particolare la corretta informazione del pubblico in merito alle caratteristiche di questo tipo d'investimento e all'elevato rischio a questo connesso».

TRIGLIA, *relatore alla Commissione*. Presento un sub-emendamento tendente a dare la seguente diversa formulazione a quello che dovrebbe essere il comma 3 del testo proposto dal senatore Cavazzuti: «È fatto divieto di far sottoscrivere quote di fondi chiusi in luogo diverso da quello adibito a sede legale o amministrativa principale dell'emittente, del proponente l'investimento o del soggetto che procede al collocamento. Le sottoscrizioni nelle dipendenze degli istituti e aziende di credito si considerano come effettuate presso la sede legale o amministrativa principale».

SACCONI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Preferirei che l'ammontare previsto al comma 4 fosse di 50 milioni. Chiedo di valutare ulteriormente i termini del testo, sempre alla luce di una ragionevole preoccupazione della stabilità.

CAVAZZUTI. Modifico allora il testo, togliendo il comma 4 e aggiungendo alla fine del comma 5, che diventerebbe 4, le parole: «, nonchè l'ammontare minimo della quota di sottoscrizione», senza stabilire la cifra.

PRESIDENTE. Propongo di votare l'emendamento per parti separate.

Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.

Metto ai voti la soppressione, al comma 1, delle parole: «quinto e sesto».

**È approvata.**

Metto ai voti il comma 2 aggiuntivo, nel testo proposto dal senatore Cavazzuti.

**È approvato.**

Metto ai voti il sub-emendamento del senatore Triglia, sostitutivo del comma 3 proposto dal senatore Cavazzuti.

**È approvato.**

Il comma 4 dell'emendamento proposto dal senatore Cavazzuti è stato da lui stesso ritirato.

Infine, metto ai voti l'ultimo comma dell'emendamento del senatore Cavazzuti quale risulta con le modifiche testè introdotte dallo stesso proponente.

**È approvato.**

Metto ai voti nel suo insieme l'articolo 6 che, nel testo emendato, risulta così formulato:

Art. 6.

1. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 1, quinto comma, 3, commi primo, secondo, terzo e quinto, 4, commi primo e secondo, 6, 7 e 8 della legge 23 marzo 1983, n. 77.

2. È fatto divieto di investire il patrimonio del fondo in azioni o quote con diritto di voto emesse:

a) dalla società di gestione ovvero da società che la controllino ovvero siano da questa controllate;

b) da società o enti dei cui organi facciano parte gli amministratori della società di gestione;

c) da società controllanti le società di cui alla lettera b) o che siano da queste controllate;

d) da società che siano finanziate in maniera prevalente da società rientranti nelle previsioni delle lettere precedenti.

3. È fatto divieto di far sottoscrivere quote di fondi chiusi in luogo diverso da quello adibito a sede legale o amministrativa principale dell'emittente, del proponente l'investimento o del soggetto che procede al collocamento. Le sottoscrizioni nelle dipendenze degli istituti e aziende di credito si considerano come effettuate presso la sede legale o amministrativa principale.

4. Con regolamento emanato dalla Commissione nazionale per le società e la Borsa entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono disciplinati la modalità ed il contenuto delle informazioni che le società di gestione dei fondi chiusi devono fornire al pubblico. Tale disciplina deve riguardare in particolare la corretta informazione del pubblico in merito alle caratteristiche di questo tipo d'investimento e all'elevato rischio a questo connesso, nonché l'ammontare minimo della quota di sottoscrizione.

**È approvato.**

Passiamo all'articolo 7:

Art. 7.

1. I fondi comuni di cui all'articolo 1 non sono soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche, nè all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, nè all'imposta locale sui redditi. Le ritenute operate sui redditi di capitale percepiti dai fondi sono a titolo d'imposta.

2. Sull'ammontare del valore netto del fondo, calcolato come media annua dei valori risultanti dalle situazioni semestrali o relative al minor periodo dell'anno precedente, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), la società di gestione preleva un ammontare pari allo 0,25 per cento da versare alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato entro il 31 gennaio di ciascun anno a titolo d'imposta sostitutiva.

3. L'aliquota è ridotta allo 0,10 per cento se dai prospetti delle situazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), il fondo risulta composto in misura non inferiore al 50 per cento da azioni o quote, ovvero da obbligazioni convertibili in azioni, emesse da società costituite in Italia aventi per oggetto esclusivo o principale attività industriali.

4. I proventi delle partecipazioni ai fondi non concorrono a formare il reddito imponibile dei partecipanti, tranne quelli spettanti a soggetti che esercitano imprese commerciali, ai quali è riconosciuto un credito d'imposta pari al 20 per cento dei proventi stessi. Il credito d'imposta entra a comporre il reddito imponibile.

Il senatore Triglia ha presentato un emendamento tendente ad aggiungere, alla fine dell'articolo, il seguente comma: «Il credito di imposta di cui al comma precedente non si applica alla parte dei proventi in distribuzione che eccede il valore degli utili e dei dividendi conseguiti nel corso dell'esercizio al netto dei costi dell'esercizio medesimo».

DE LUCA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo è favorevole alla prima ipotesi formulata nel parere della 5<sup>a</sup> Commissione. Pertanto, propongo di sostituire, al quarto comma, le parole: «pari al 20 per cento» con le altre: «pari al 10 per cento».

TRIGLIA, *relatore alla Commissione*. Ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo al quarto comma, presentato dal Governo.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 7 nel suo insieme, con l'emendamento testè accolto.

**È approvato.**

Passiamo all'articolo 8:

#### Art. 8.

1. Gli amministratori, i sindaci o revisori e i direttori generali di società o enti che non ottemperano alle richieste o non si uniformano alle prescrizioni della Banca d'Italia sono puniti con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire due milioni a lire quaranta milioni.

2. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori, i sindaci o revisori e i direttori generali che forniscono alla Banca d'Italia informazioni false sono puniti con l'arresto da tre mesi a sei anni.

3. Il rendiconto e i prospetti di cui all'articolo 5 sono compresi tra le comunicazioni sociali agli effetti dell'articolo 2621, n. 1, del codice civile.

4. Sono puniti con l'arresto sino ad un anno e con l'ammenda da lire tre milioni a lire cinquanta milioni gli amministratori che violino le

disposizioni dei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 3, nonchè del comma 2 dell'articolo 6.

5. Ai commissari nominati ai sensi dell'articolo 8 della legge 23 marzo 1983, n. 77, richiamato dall'articolo 6, si applicano le disposizioni contenute nei commi 1, 2, 3 e 4.

6. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da lire un milione a lire cinque milioni chiunque, senza autorizzazione del Ministro del tesoro, svolge l'attività di cui all'articolo 1. Alla condanna segue l'interdizione dai pubblici uffici e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa di credito o società di gestione di fondi comuni per un periodo di tempo non inferiore ad un anno e non superiore a cinque. La condanna importa altresì in ogni caso la confisca delle cose mobili ed immobili che sono servite o sono state destinate a commettere il reato.

Il senatore Cavazzuti ha presentato un emendamento tendente ad aggiungere, al primo comma, dopo le parole: «della Banca d'Italia», le altre: «o della Commissione nazionale per le società e la Borsa (Consob) fermo restando quanto prescritto all'ultimo comma dell'articolo 3 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, come convertito dalla legge 7 giugno 1974, n. 216»; di conseguenza, anche al secondo comma occorre aggiungere, dopo le parole: «alla Banca d'Italia», le altre: «o alla Consob».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento aggiuntivo proposto al primo comma.

**È approvato.**

Metto ai voti il conseguente emendamento al secondo comma.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 8 nel suo insieme, con gli emendamenti testè approvati.

**È approvato.**

L'esame degli articoli è così esaurito.

Passiamo alla votazione finale.

Poichè nessuno domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti nel suo complesso il testo unificato dei disegni di legge nn. 224, 527 e 574, con le modifiche approvate, che assumerà il titolo dei disegni di legge n. 224 e n. 527: «Istituzione e disciplina dei fondi comuni di investimento mobiliare chiusi».

**È approvato.**

*I lavori terminano alle ore 11.*

---

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

*Il referendario parlamentare reggente l'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici*

DOTT. GIOVANNI LENZI